

CONSIGLIO DI STATO

Sezione V, 31 marzo 2012, n. 1889.

Il consigliere comunale esercita il potere di autentica delle sottoscrizioni esclusivamente in relazione alle operazioni dell'ente nel quale opera, ovvero in relazione alle altre riguardo alle quali l'art. 14 della L. n. 53/1990 glielo attribuisce. Di conseguenza, il consigliere di un ente locale non è legittimato ad autenticare le firme degli elettori e dei candidati di una competizione elettorale alla quale l'ente in cui sono incardinate le sue funzioni sia estraneo, come in quelle per il rinnovo del consiglio di altro comune per il consigliere comunale o di altra provincia per il consigliere provinciale.

Omissis.

L'argomento principale a sostegno della tesi degli appellanti è costituito dalla mancanza di un'espressa previsione di legge che escluda la legittimazione dei consiglieri di enti locali ad autenticare le firme degli elettori per competizioni diverse da quelle relative allo svolgimento di elezioni per lo stesso ente del cui consiglio fanno parte.

Tale limitazione non è infatti contenuta espressamente nell'art. 14, novellato della legge 21 marzo 1990, n. 53, della cui applicazione ora si discute, che ha attribuito ai consiglieri comunali e provinciali il potere di autentica delle sottoscrizioni relative al procedimento elettorale, e nemmeno in altre norme.

Peraltro, osserva il Collegio come nessuno degli altri soggetti legittimati ad autenticare le sottoscrizioni (od a compiere altri atti destinati ad attribuire pubblica fede ad un atto privato) quali notai, segretari comunali, cancellieri, possa svolgere tali mansioni indiscriminatamente, senza limiti territoriali come può ricavarsi, in termini sistematici, in virtù di plurime e concordanti norme a contenuto omogeneo, e a "ratio" comune, che possono assumersi, nel loro complesso, come espressione di un principio generale che si estende, per sua logica capacità integrativa, a tutte le previsioni di analoghe funzioni "certative" recanti la medesima "ratio", (e ciò, appunto, in assenza in assenza di espressa deroga al principio stesso nella singola fattispecie considerata).

La loro legittimazione è, invece, sempre limitata ad un determinato territorio di riferimento.

Il principio vale anche per i consiglieri di comuni e province.

Deve infatti essere sottolineato come, sul piano normativo ordinamentale, il territorio costituisce elemento costitutivo di ogni ente territoriale, per cui necessariamente i suoi organi esercitano le proprie funzioni nei limiti di questo.

È anzi pacifica la nullità dell'atto di un ente locale destinato ad incidere unilateralmente sul territorio di altro ente dello stesso rango e natura.

Sulla base di tale osservazione afferma il Collegio che il consigliere comunale, o di altro ente locale, esercita il potere di autentica delle sottoscrizioni esclusivamente in relazione alle operazioni elettorali dell'ente nel quale opera, ovvero in relazione alle altre riguardo alle quali l'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, glielo attribuisce, ma sempre nei limiti della propria circoscrizione territoriale (nella presente controversia si discute anche del rispetto di tale principio) ed in relazione a procedure alle quali questo sia interessato.

Di conseguenza, il consigliere di un ente locale non è legittimato ad autenticare le firme degli elettori e dei candidati di una competizione elettorale al quale l'ente in cui sono incardinate le sue funzioni sia estraneo, come un quelle per il rinnovo del consiglio di altro comune per il consigliere comunale o di altra provincia per il consigliere provinciale.

Omissis.